Assicurativo.it

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali - Legge 21 febbraio 2006, n. 102

di Spataro

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006

del 2007-02-28 su Assicurativo.it, oggi e' il 20.05.2024

Art. 1.(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Ã¨ sostituito dai seguenti:

Â«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente Ã¨ da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente Ã¨ fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione Ã¨ fino a quattro anni.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni Ã¨ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penaleÂ».

Art. 2.(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)

1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale Ã¨ sostituito dal seguente:

Â«Se il fatto Ã¨ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena Ã¨ della reclusione da due a cinque anniÂ».
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale Ã¨ sostituito dal seguente:
Â«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi Ã¨ della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime Ã¨ della reclusione da uno a tre anniÂ».

Art. 3.(Disposizioni processuali)

1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

Art. 4.(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale Ã¨ inserito il seguente:

Â«2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puÃ² essere concessa per non piÃ¹ di una voltaÂ».
2. All'articolo 416 del codice di procedura penale Ã¨ aggiunto, in fine, il seguente comma:
Â«2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminariÂ».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale Ã¨ inserito il seguente:
Â«3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puÃ² essere superiore a sessanta gorniÂ».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
Â«1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a

giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), Ã¨ fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decretoÂ».

Art. 5.(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)

1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, Ã¨ aggiunto, in fine, il seguente comma:

Â«Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilitÃ a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o piÃ¹ delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entitÃ del risarcimento che sarÃ liquidato con sentenzaÂ».

Art. 6.(Obblighi del condannato)

1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ã¨ inserito il seguente:

Â«Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). â€“ 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice puÃ² disporre altresÃ¬ la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilitÃ consistente nella prestazione di attivitÃ non retribuita in favore della collettivitÃ da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilitÃ non puÃ² essere inferiore a un mese nÃ¨ superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilitÃ non puÃ² essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalitÃ di svolgimento del lavoro di pubblica utilitÃ sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'attivitÃ Ã¨ svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piÃ¹ di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalitÃ e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puÃ² ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilitÃ per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non puÃ² comunque oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274Â».

- Parlamento

Hai letto: Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali - Legge 21 febbraio 2006, n. 102

Approfondimenti: Auto > Sinistri > Circolazione stradale > Legge > Normativa >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it